



Regolamento Studenti emanato con decreto rettorale prot.10813/20 del 22 aprile 2020
Appendici 1- 2- 3 - 4 - 5

Appendice 1 - Procedure per le ammissioni ai corsi di studio

1. Ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico

Ai fini dell'immatricolazione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico sono, con appositi avvisi di ammissione predisposti dalla Direzione Segreteria Studenti e Diritto allo Studio, sono definite e rese pubbliche le modalità e i termini di accesso ai corsi di studio.

Se non diversamente stabilito dalla normativa nazionale, l'ammissione ad un corso di studio, sia ad accesso libero che programmato, può essere organizzata in più periodi. Le norme di dettaglio sono contenute negli avvisi di ammissione.

L'avviso di ammissione deve specificare: i requisiti di ammissione, le procedure per le ammissioni dei candidati con titoli conseguiti all'estero, le modalità e termini di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione, la data e le modalità di svolgimento delle prove, i criteri di attribuzione del punteggio, i termini e le modalità di pubblicazione degli esiti, i termini di scadenza per le immatricolazioni e le informazioni sugli OFA.

In fase di pubblicazione degli esiti devono essere comunicati anche gli eventuali OFA.

Per i corsi ad accesso programmato l'avviso deve inoltre precisare il numero dei posti disponibili e i criteri per la formazione della graduatoria.

In tal caso la prova non è solo finalizzata alla verifica della preparazione iniziale ma anche alla formulazione di una graduatoria di merito utile alla copertura di tutti i posti programmati, con conseguente ammissione di tutti i candidati che hanno partecipato, fino al raggiungimento del numero massimo degli iscrivibili.

Qualora siano previste più sessioni, in quelle precedenti all'ultima è possibile prevedere un punteggio minimo per poter essere dichiarati idonei ed essere inseriti in graduatoria.

Le graduatorie sono rese pubbliche con la massima tempestività e comunque entro e non oltre 8 giorni dallo svolgimento della prova-

Gli avvisi di ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato nazionale sono pubblicati sul sito almeno 60 giorni prima della data della prova, salvo diversa indicazione normativa.

Gli avvisi di ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato locale e ad accesso libero sono pubblicati sul sito almeno 30 giorni prima della data prevista per la scadenza della domanda di immatricolazione.

La domanda di ammissione è presentata esclusivamente per via telematica, nei termini e con le modalità stabilite nell'avviso di ammissione.

La Commissione esaminatrice è designata dal Collegio Didattico ed è composta da un numero di membri effettivi e supplenti, scelti tra personale docente e ricercatori, in numero sufficiente a garantire il corretto svolgimento delle procedure. Il numero dei membri effettivi non deve essere comunque inferiore a tre.

2. Ammissione ai corsi di laurea magistrale

Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale ad accesso libero è necessario presentare apposita domanda di valutazione della carriera al fine di accedere alla verifica del possesso dei requisiti curriculari e dell'adeguatezza della personale preparazione.



Possono accedere ad un corso di laurea magistrale anche coloro che siano in possesso di un diploma di livello accademico conseguito presso gli Istituti dell'alta formazione artistica e musicale e presso le Scuole per mediatori linguistici e culturali, in base a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, fatto salvo il possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

La domanda di ammissione è presentata esclusivamente per via telematica, nei termini e con le modalità annualmente stabiliti dal Senato Accademico.

La domanda di ammissione deve essere presentata anche da coloro che, già iscritti ad un corso di laurea magistrale, intendono effettuare un passaggio interno o un trasferimento da altro ateneo, e da coloro che siano già in possesso di una laurea magistrale.

Ai fini della valutazione del possesso dei requisiti curriculari, i laureati presso altro ateneo, in aggiunta ai titoli richiesti dal corso di studio, devono produrre l'autocertificazione con l'elenco di tutti gli esami sostenuti e dei relativi settori scientifici disciplinari.

Le procedure per la valutazione delle candidature si svolgono nei periodi annualmente stabiliti dal Senato Accademico.

Possono presentare la domanda di ammissione i laureati e i laureandi che conseguano la laurea entro il mese di dicembre dell'anno accademico precedente e che entro tale data siano in possesso dei requisiti curriculari, fatta salva la possibilità per i singoli corsi di studio di prevedere l'anticipo della data di acquisizione del titolo e del possesso dei requisiti.

La Direzione Segreteria Studenti acquisisce online le domande di ammissione e provvede ad inviarle alle Commissioni attraverso apposito Servizio online per i docenti, allegando la documentazione attestante il titolo conseguito o da conseguire, gli esami superati, gli esami da sostenere e i titoli richiesti dal corso di studio per la valutazione delle candidature (curriculum vitae europeo, certificazioni linguistiche, programmi dei corsi).

Nel caso in cui le competenze linguistiche costituiscano requisito curriculare e sia stato deciso dal corso di studio che il possesso di tale requisito sia verificato dallo SLAM, la valutazione definitiva della candidatura da parte della Commissione sarà subordinata alla verifica delle competenze linguistiche da parte dello SLAM.

Il candidato sprovvisto della richiesta certificazione linguistica o del livello di inglese valido, ottenuto dallo SLAM in un precedente corso, dovrà sostenere un test di ingresso di inglese con esito positivo. In caso contrario non potrà essere ammesso al corso.

In fase di verifica della candidatura, la Commissione potrà interloquire con il candidato attraverso il servizio dedicato, chiedendo anche l'eventuale integrazione di documenti.

La valutazione definitiva della candidatura, sia essa positiva o negativa, sarà comunicata online dalla Commissione all'interessato entro i termini stabiliti dal singolo corso di studio, tenuto comunque conto dell'esigenza dei candidati di conoscere gli esiti in tempo utile ai fini della scelta del corso di studio e della sede universitaria.

La valutazione negativa dovrà essere adeguatamente motivata.

Il candidato potrà immatricolarsi subito dopo aver ricevuto la notifica dell'esito positivo.

Per quanto riguarda i corsi di laurea magistrale ad accesso programmato la Commissione provvederà a formulare la graduatoria e le procedure di iscrizione si svolgeranno entro i termini e con le modalità stabilite nell'avviso di ammissione.



Regolamento Studenti emanato con decreto rettorale prot.10813/20 del 22/4/2020

Appendice 2 - Riconoscimento dei titoli esteri e della carriera pregressa svolta in ateneo estero

Spetta all'università il riconoscimento dei titoli e delle carriere pregresse conseguite all'estero, ai fini dell'ammissione a un corso universitario, dell'abbreviazione degli studi universitari, ovvero del conseguimento di un titolo di studio.

L'Università degli Studi di Milano non può effettuare:

- a. Riconoscimenti professionali, in quanto tale attività è di competenza del Ministero che vigila la specifica professione;
- b. Riconoscimenti a fini concorsuali, in quanto tale attività è di competenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il riconoscimento della Laurea in Medicina e Chirurgia conseguita all'estero è oggetto di uno specifico Regolamento approvato con verbale del Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia del 10 giugno 2019: "Regolamento per la valutazione delle domande di riconoscimento del titolo di studio in Medicina e Chirurgia conseguito in paesi stranieri in assenza di accordi bilaterali con lo Stato Italiano".

A) Ammissione con titoli esteri ai corsi di studio dell'Università degli Studi di Milano

Requisiti minimi

1. Per accedere ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico è richiesto il conseguimento di un titolo di scuola superiore a compimento di un percorso di studio della durata di almeno dodici anni, che consenta l'accesso, presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferisce, ad un corso analogo a quello che viene richiesto in Italia. Nei casi in cui il sistema scolastico locale preveda percorsi di undici o dieci anni è necessario integrare gli anni mancanti di scolarità, con le modalità indicate dalle *Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore*, pubblicate ogni anno dal MIUR in accordo con il Ministero degli Interni e il Ministero degli Affari esteri. Per alcuni titoli finali esteri di scuola secondaria, sono richiesti ulteriori requisiti. L'elenco di tali titoli e i requisiti aggiuntivi sono definiti all'interno dell'Allegato 1 delle *Procedure per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto* sopra citate.
2. Per accedere ai corsi di laurea magistrale è obbligatorio possedere un titolo di studio universitario di primo livello che consenta l'accesso ad un corso di secondo livello presso le Università del Paese al cui ordinamento si riferisce. Devono inoltre essere soddisfatti i requisiti curriculari e di preparazione personale previsti dal corso di studio.
3. All'atto dell'immatricolazione gli studenti devono esibire gli originali e consegnare una copia dei seguenti documenti:
 - a) Lauree triennali e lauree magistrali a ciclo unico
 - Diploma di scuola superiore, tradotto in italiano, legalizzato dalle autorità del paese che rilascia il titolo;
 - Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dall'Ambasciata italiana nel Paese in cui si è conseguito il diploma oppure attestazione di validità rilasciata da centri ENIC-NARIC o dalle rappresentanze diplomatiche in Italia;
 - Certificato di iscrizione all'Università con elenco degli esami sostenuti oppure titolo di studio post-secondario conseguito in un Istituto superiore non universitario oppure certificato di superamento di un *foundation course* se il sistema locale è inferiore a 12 anni di scolarità;



- Certificato di idoneità accademica se previsto nel Paese d'origine;
 - Permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini non UE);
 - Codice fiscale;
 - Documento di identità.
- b) Lauree magistrali
- Diploma di scuola superiore, tradotto in italiano, legalizzato dalle autorità del paese che rilascia il titolo;
 - Laurea (Bachelor Science o equivalente), tradotta in italiano da traduttore ufficiale, legalizzata dalle autorità competenti del paese che rilascia il titolo
 - Dichiarazione di Valore in loco rilasciata dall'Ambasciata italiana nel Paese in cui si è conseguito il titolo oppure attestazione di validità rilasciata da centri ENIC-NARIC o dalle rappresentanze diplomatiche in Italia;
 - Permesso di soggiorno in corso di validità (solo per i cittadini non UE);
 - Codice fiscale;
 - Documento di identità.

Il diploma di scuola superiore, i certificati universitari o post-secondari e la laurea sono accettati anche in lingua francese, inglese, tedesca e spagnola (salvo diversamente indicato per lo specifico corso).

La traduzione legalizzata del titolo di studio universitario e la relativa Dichiarazione di Valore/attestazione di validità possono essere sostituiti dal Diploma Supplement rilasciato dalle Università di Paesi aderenti allo Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore.

Oltre a questi documenti gli **studenti non comunitari residenti all'estero** devono consegnare anche:

- Ricevuta del permesso di soggiorno;
- Visto per studio;
- Eventuali certificati di competenza in lingua italiana.

Ulteriori documenti ritenuti necessari per l'iscrizione possono essere richiesti tramite i Bandi di ammissione o le pagine del portale d'Ateneo dedicate alle iscrizioni degli studenti internazionali ai corsi di laurea.

Gli stessi Bandi disciplinano inoltre i requisiti di ammissione a cui è indispensabile attenersi, oltre al titolo di studio.

B) Riconoscimento di titolo accademico conseguito all'estero

Documentazione necessaria per la domanda di riconoscimento

Al fine di ottenere il riconoscimento di un titolo accademico estero i richiedenti devono presentare apposita domanda online corredata della documentazione qui sotto riportata:

1. Diploma di scuola superiore;
2. Titolo di studio universitario, con traduzione in italiano legalizzata e dichiarazione di valore oppure attestazione di validità rilasciata da centri ENIC-NARIC;
3. Certificato rilasciato dall'Ateneo estero attestante l'elenco degli esami sostenuti nel corso di laurea (con relativi voti, crediti/ore e data di sostenimento), tradotto e legalizzato;
4. Programmi didattici dettagliati degli esami sostenuti, su carta intestata e con timbro dell'Università di provenienza, con traduzione (per eventuali eccezioni fare riferimento al sito di Ateneo);
5. Documento d'identità in corso di validità;
6. Codice fiscale;
7. Permesso di soggiorno (solo per i cittadini non-comunitari).

Maggiori dettagli sono riportati alla pagina dedicata del portale di Ateneo.



Requisiti

Il titolo straniero per cui si richiede il riconoscimento deve essere stato rilasciato da un'università o altra istituzione di livello universitario che appartenga ufficialmente al sistema educativo di riferimento.

Il titolo straniero deve essere un titolo accademico finale di primo o secondo ciclo (Bachelor-level o Master-level) comparabile per natura e per livello a un titolo italiano di Laurea, Laurea Magistrale o Laurea Magistrale a ciclo unico e che consenta l'ammissione al ciclo successivo nel sistema di riferimento.

Nell'offerta formativa dell'Università degli Studi di Milano deve essere presente, per l'anno accademico per il quale si fa richiesta, il titolo con cui si possa equiparare quello straniero.

Il riconoscimento del titolo estero non può essere richiesto per corsi di studio che non siano stati attivati fino all'ultimo anno di corso.

La richiesta di riconoscimento di una Laurea Magistrale comporta anche la valutazione della laurea di primo livello, o il percorso iniziale nel caso di titoli a ciclo unico, per verificare che siano rispettati i requisiti minimi di ammissione alla Laurea Magistrale definiti dall'Ateneo.

Nel caso in cui l'ammissione all'università estera sia avvenuta in seguito a un periodo scolastico inferiore ai 12 anni, non potrà in nessun caso essere concesso un riconoscimento totale del titolo.

È necessario possedere i requisiti linguistici richiesti dal corso di studio per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento.

Termini e modalità di presentazione della domanda di riconoscimento

Il richiedente può presentare la domanda di riconoscimento con allegata documentazione nel periodo definito annualmente e pubblicato sulla pagina dedicata al riconoscimento del titolo estero del portale di Ateneo.

Tutti i richiedenti presentano la domanda direttamente online. Una volta indicato il corso verso il quale richiedere il riconoscimento, questo non sarà più modificabile.

I richiedenti con cittadinanza non-EU residenti all'estero dovranno comunque attenersi alle disposizioni previste per l'accesso degli studenti stranieri richiedenti visto ai corsi di formazione superiore.

Le domande di riconoscimento presentate ai sensi di appositi accordi internazionali si effettuano nel rispetto dei termini indicati nell'accordo stesso, quando previsti.

Valutazione dei titoli: modalità e termini

L'Università degli Studi di Milano si riserva 15 giorni di tempo per comunicare se la domanda è stata accettata. In caso negativo, verranno indicati i motivi per cui la domanda non è stata accettata e/o quanto è necessario per perfezionare la domanda.

Una volta accettata la domanda, l'Ufficio Studenti Internazionali verifica la natura e il livello del titolo e provvede a trasmettere la documentazione ai docenti incaricati per la valutazione didattica.

Un'apposita commissione nominata dal Collegio Didattico del corso di studio esamina la documentazione e si pronuncia sulla domanda di riconoscimento. L'esito della valutazione didattica deve essere formalizzato con delibera della commissione entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione.

Esito della valutazione

La procedura di valutazione della domanda di riconoscimento può concludersi con un riconoscimento totale oppure con un riconoscimento parziale del titolo.

Il riconoscimento totale (cosiddetta equipollenza) è previsto solo nei casi in cui il percorso formativo all'estero corrisponda esattamente a quello necessario per ottenere l'equivalente titolo italiano. In caso di riconoscimento totale, con Decreto Rettorale sarà rilasciato al richiedente un titolo accademico italiano corrispondente a quello conseguito all'estero. Non sarà in questo caso attribuito un voto finale di laurea.

Anche in caso di equipollenza tra titoli in seguito ad accordi bilaterali, non potrà essere indicato il voto finale di laurea, salvo la conversione sia prevista dall'accordo stesso.

In caso di riconoscimento parziale, al richiedente viene data la possibilità di iscriversi con abbreviazione di corso a un determinato corso di studi, considerato equivalente a quello conseguito all'estero. L'anno di ammissione e i crediti riconosciuti sono determinati sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Didattico del corso di studio.



In alcuni casi il riconoscimento è subordinato al superamento del test di ammissione: i corsi che prevedono questa modalità sono riportati nella pagina dedicata al riconoscimento dei titoli esteri del portale di Ateneo. In ogni caso per i corsi ad accesso programmato l'ammissione ad anni successivi al primo è subordinata alla disponibilità dei posti, tenuto conto del potenziale formativo. Il voto finale di laurea potrà essere calcolato solo se il richiedente sosterrà presso questa Università almeno i 2/3 dei crediti formativi universitari (CFU) previsti dal corso di studio verso il quale ha chiesto il riconoscimento.

Sia in caso di riconoscimento totale che in caso di riconoscimento parziale, la delibera della commissione deve specificare, per ogni attività svolta all'estero: la denominazione, mantenendo di norma quella originale, la votazione, il settore scientifico disciplinare, i crediti corrispondenti.

L'ufficio Studenti Internazionali provvede a comunicare al richiedente l'esito della domanda, entro 90 giorni dall'accettazione della stessa.

In caso di diniego del riconoscimento totale del titolo estero, il medesimo sarà debitamente motivato dalla commissione responsabile della valutazione e trasmesso dall'Ufficio Studenti Internazionali al richiedente.

Possesso requisiti linguistici

È necessario possedere i requisiti linguistici richiesti dal corso di studio per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento. In caso di mancanza di tale requisito, verranno attribuiti i debiti formativi previsti dal corso di studio.

Tasse e contributi

Il richiedente è tenuto al pagamento di un diritto fisso non rimborsabile determinato annualmente dal Regolamento tasse e contributi, per l'esame della pratica.

In caso di riconoscimento totale del titolo di studio, per ottenere il rilascio della pergamena di laurea il richiedente dovrà presentare la richiesta presso la Segreteria Studenti di appartenenza del corso di laurea e pagare quanto previsto dalla delibera adottata annualmente dal Consiglio di Amministrazione sulla contribuzione studentesca.

C) Riconoscimento della precedente carriera universitaria estera

Documentazione necessaria per la domanda di riconoscimento carriera pregressa

Gli studenti che si immatricolano all'Università degli studi di Milano, e sono già in possesso di una laurea o hanno frequentato un'università estera e vogliono ottenere il riconoscimento degli esami sostenuti, possono presentare domanda per la valutazione della precedente carriera universitaria, allegando:

1. Certificato rilasciato dall'Ateneo estero attestante l'elenco degli esami sostenuti nel corso di laurea (con relativi voti, crediti/ore e data di sostenimento), tradotto e legalizzato;
2. Programmi didattici dettagliati degli esami sostenuti, su carta intestata e con timbro dell'Università di provenienza, con traduzione (per eventuali eccezioni fare riferimento al sito di Ateneo).

Maggiori dettagli sono riportati alla pagina dedicata del portale di Ateneo.

Requisiti

La carriera pregressa straniera per cui si richiede il riconoscimento deve essere stata frequentata presso un'università o altra istituzione di livello universitario che appartenga ufficialmente al sistema educativo di riferimento.

Nel caso in cui l'ammissione all'università estera sia avvenuta in seguito a un periodo scolastico inferiore ai 12 anni, non potranno essere considerati gli esami sostenuti durante gli anni necessari a raggiungere il requisito minimo di ammissione alle università italiane, cioè i 12 anni di scolarità.

Termini e modalità di presentazione della domanda

La domanda di riconoscimento della carriera pregressa estera può essere presentata esclusivamente al momento dell'immatricolazione, secondo le modalità indicate nella pagina dedicata del sito di Ateneo.



Lo studente che dichiara di non volere il riconoscimento degli esami della carriera precedente non potrà più farne richiesta in seguito.

Esito della valutazione

In sede di riconoscimento devono essere specificati, per ogni attività svolta all'estero: la denominazione (deve essere mantenuta quella originale per i titoli in inglese, francese, spagnolo, tedesco), la votazione, il settore scientifico-disciplinare, i crediti corrispondenti. L'anno di ammissione e i crediti riconosciuti sono determinati sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento Didattico del corso di studio.

Una volta notificato l'esito della valutazione è possibile:

1. Prendere visione dell'esito e accettarlo
2. Rifiutare l'esito della valutazione. In caso l'esito venga rifiutato, lo studente dovrà immatricolarsi senza alcun esame convalidato e non potrà più richiedere una valutazione della carriera pregressa.

In caso di accettazione, la delibera di riconoscimento verrà trasmessa alla Segreteria Studenti del corso di laurea di riferimento, per il caricamento in carriera degli esami convalidati.

Conversione dei voti

Per la conversione dei voti degli esami di profitto, l'Ateneo tiene come riferimento i criteri di conversione del voto estero definiti dal MIUR - qui sotto riportati - e i database internazionali degli enti ENIC-NARIC.

$$\text{Voto} = V - V_{\min} / V_{\max} - V_{\min} * (I_{\max} - I_{\min}) + I_{\min}$$

V= Voto da convertire

V_{min}=Voto minimo per la sufficienza nell'Università di provenienza

V_{max}= Voto massimo nell'Università di provenienza

I_{min}= Voto minimo per la sufficienza nelle Università Italiane (= 18/30)

I_{max}= Voto massimo nelle Università Italiane (=30/30)

Per le valutazioni su scala qualitativa si fa riferimento alla seguente scala di conversione:

| Valutazione da convertire | Voto |
|---------------------------|------|
| A | 30 |
| B | 28 |
| C | 26 |
| D | 23 |
| E | 18 |

In tutti i casi in cui non sia possibile convertire il voto, l'esame di profitto verrà registrato in carriera come "convalidato".



Regolamento Studenti emanato con decreto rettorale prot.10813/20 del 22/4/2020

Appendice 3 - Iscrizione a tempo parziale

1. Requisiti di iscrizione con regime di impegno a tempo parziale

L'Università degli Studi di Milano vuole garantire agli studenti iscritti ai corsi di laurea, di laurea magistrale a ciclo unico e di laurea magistrale che non possano frequentare i corsi con continuità e sostenere i relativi esami nei tempi previsti dalla durata normale del corso di studio la possibilità di usufruire di un percorso di studio adattato alla situazione personale dello studente.

A tal fine lo studente avrà la possibilità di allungare il percorso formativo senza oneri aggiuntivi in quanto il costo complessivo previsto per il conseguimento del titolo sarà corrispondente a quello previsto per laurearsi entro la durata normale del corso.

Il percorso di studio in regime di tempo parziale per gli studenti che ne faranno richiesta non potrà essere complessivamente superiore al doppio rispetto alla durata normale del corso di studio di iscrizione.

Durante tutta la durata del percorso di studio in regime di tempo parziale lo studente sarà considerato in corso. Nei seguenti punti sono disciplinate le condizioni e le procedure per poter usufruire dell'iscrizione con regime di impegno a tempo parziale.

2. Durata del percorso formativo

Il percorso formativo previsto dal regime di iscrizione a tempo parziale non può essere superiore al doppio del numero di anni previsti dal proprio corso di studio e dovrà rispettare la seguente durata a seconda del percorso scelto:

Corso di laurea (durata legale a tempo pieno 3 anni)

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percorso accademico da completare in (50 % del contributo) | 6 anni per gli iscritti al I anno di corso 5 anni per gli iscritti al II anno di corso 4 anni per gli iscritti al III anno di corso 3 anni per gli iscritti al fuori corso |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percorso accademico da completare in (75 % del contributo) | 4 anni per gli iscritti al I anno di corso 3 anni per gli iscritti al II anno di corso 2 anni per gli iscritti al III anno di corso 1 anno per gli iscritti al fuori corso |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Corso di laurea magistrale (durata legale a tempo pieno 2 anni)

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percorso accademico da completare in (50 % del contributo) | 4 anni per gli iscritti al I anno di corso 3 anni per gli iscritti al II anno di corso 2 anni per gli iscritti al fuori corso |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| | |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percorso accademico da completare in (75 % del contributo) | 3 anni per gli iscritti al I anno di corso 2 anni per gli iscritti al II anno di corso 1 anno per gli iscritti al fuori corso |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Corso di laurea magistrale a ciclo unico (durata legale a tempo pieno 5 anni)

| | |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Percorso accademico da completare in (75 % del contributo) | 7 anni per gli iscritti al I anno di corso 6 anni per gli iscritti al II anno di corso 5 anni per gli iscritti al III anno di corso 4 anni per gli iscritti al IV anno di corso 3 anni per gli iscritti al V anno di corso 2 anni per gli iscritti al fuori corso |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



Corsi di laurea magistrali a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria (primo biennio)

Percorso accademico da completare in 4 anni per gli iscritti al I anno di corso
(75 % del contributo)

I corsi di studio potranno definire il percorso formativo a tempo parziale attraverso la predisposizione di specifici piani di studio, dettagliati in termini di distribuzione degli insegnamenti per i singoli periodi di erogazione.

I corsi di studio cercheranno, nella misura del possibile, di prevedere specifiche attività formative, di tutorato e di sostegno anche in orari o con modalità diverse da quelle ordinarie, unitamente ad altri interventi, quali il ricorso a tecnologie informatiche e a forme di didattica a distanza.

Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria l'iscrizione a tempo parziale è consentita solo nel primo biennio.

Per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria l'iscrizione a tempo parziale è consentita solo nel primo biennio per gli iscritti al primo anno di corso.

Per i corsi di laurea abilitanti alle professioni sanitarie l'iscrizione in regime di tempo parziale è possibile solo quando i rispettivi collegi didattici ne abbiano stabilito la compatibilità.

Gli studenti con iscrizione al fuori corso, per poter sviluppare il percorso formativo a tempo parziale, vengono d'ufficio iscritti all'ultimo anno in corso previsto dall'ordinamento del proprio corso di laurea, anche se hanno una carriera pregressa e a prescindere dall'anno di fuori corso a cui sono iscritti a tempo pieno. Lo studente iscritto ad un corso non più attivato non può iscriversi a tempo parziale in quanto non è possibile l'iscrizione all'ultimo anno in corso di tale corso di studio.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la domanda di iscrizione a tempo parziale sarà valutata tenuto conto della compatibilità dell'iscrizione a tempo parziale e del numero di crediti formativi universitari già acquisiti.

I collegi didattici potranno definire il percorso formativo a tempo parziale attraverso la predisposizione di specifici piani di studio.

3. Presentazione della domanda di iscrizione a tempo parziale

Lo studente interessato può richiedere l'iscrizione con regime di impegno a tempo parziale entro i termini di scadenza stabiliti annualmente dalla Direzione Segreteria Studenti e diritto allo studio. L'acquisizione dello status di studente a tempo parziale decorre dall'anno di accoglimento della relativa istanza e non può essere variata in corso d'anno.

Per gli studenti iscritti ad anni successivi al primo, la domanda di iscrizione a tempo parziale sarà valutata tenuto conto della compatibilità tra iscrizione a tempo parziale e anni di corso attivi per il corso di laurea e ordinamento a cui il richiedente è iscritto.

In caso di passaggio ad altro corso di studio lo status di studente a tempo parziale potrà essere mantenuto previa verifica della compatibilità tra iscrizione a tempo parziale e nuovo corso di laurea.

L'iscrizione a tempo parziale è mantenuta negli anni successivi, salvo recesso scritto da inoltrare entro il termine di rinnovo dell'iscrizione per l'anno accademico successivo.



Non possono iscriversi in regime di tempo parziale gli studenti beneficiari di borsa di studio erogata nell'ambito del diritto allo studio.

In caso di interruzione degli studi all'atto della ripresa del percorso accademico l'iscrizione a tempo parziale può essere riattivata previa richiesta scritta e la verifica della sussistenza della compatibilità didattica.

4. Recesso dallo status di studente a tempo parziale o cambiamento di regime

Il ritorno a tempo pieno è in ogni caso richiesto qualora lo studente voglia completare il percorso di studio e conseguire il titolo anticipatamente rispetto a quanto previsto per la condizione a tempo parziale. In caso di laurea anticipata il conguaglio si applica su tutti gli anni previsti dal regime d'impegno a tempo parziale a cui si ha richiesto l'iscrizione.

Il ritorno a tempo pieno è inoltre previsto per tutte le ulteriori situazioni, rinuncia studi e trasferimento, che comportino una cessazione anticipata della carriera rispetto a quanto previsto dal regime d'impegno a tempo parziale a cui lo studente ha aderito.

Il passaggio dall'iscrizione a tempo pieno all'iscrizione a tempo parziale, così come l'eventuale cambio di regime, non può essere richiesto in corso d'anno ed è consentito una sola volta nel corso della carriera universitaria, fatti salvi casi particolari da valutare a seguito di istanza motivata e documentata.

L'eventuale cambiamento di regime, da richiedere entro il termine per il rinnovo dell'iscrizione all'anno accademico successivo, sarà concesso previa verifica dei requisiti e della compatibilità con il percorso scelto.

5. Regime di contribuzione

Lo studente che intende iscriversi a tempo parziale dovrà versare la prima rata per intero. L'importo della seconda rata è calcolato in funzione di una riduzione del 50% del contributo complessivo nel caso di iscrizione che prevede una durata del percorso pari al doppio della durata normale, e di una riduzione del 25% nel caso di iscrizione che prevede un allungamento inferiore al doppio secondo quanto previsto al punto 2.

In riferimento al contributo aggiuntivo previsto per il corso di laurea in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche nell'edizione online, lo studente iscritto a tempo parziale versa l'intero importo previsto per tale contributo per i primi tre anni accademici (sia che siano svolti in regime di studente a tempo pieno che in regime di tempo parziale) e ne è esonerato per i successivi anni accademici previsti dal regime d'impegno a tempo parziale a cui lo studente ha aderito.

Il ritorno a tempo pieno disciplinato al punto 4, ha effetto retroattivo con conseguente versamento degli importi non corrisposti per effetto del regime di studente a tempo parziale, tenuto conto degli anni di iscrizione con regime a tempo parziale rapportati alla durata normale del corso di studio. Nel caso di passaggio dall'iscrizione a tempo pieno all'iscrizione a tempo parziale non può essere disposto alcun rimborso delle tasse e contributi a favore dello studente per gli anni accademici precedenti.



Regolamento Studenti emanato con decreto rettorale prot.10813/20 del 22/4/2020

Appendice 4 - Modalità di utilizzo della Carta La Statale

1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina le modalità per il rilascio e l'utilizzo del badge universitario denominato "Carta La Statale", che l'Ateneo fornisce a tutti gli studenti regolarmente iscritti ai Corsi di Laurea, di Laurea magistrale e di Laurea magistrale a ciclo unico, alle Scuole di Specializzazione, ai Master Universitari e ai Dottorati di Ricerca.

2. Caratteristiche tecniche e validità

Carta La Statale è un badge elettronico in PVC dotato delle tecnologie più avanzate per l'identificazione, atte a garantire il massimo della sicurezza.

Il badge universitario consente di riconoscere personalmente il suo titolare attraverso informazioni grafiche riportate sul retro, nonché attraverso informazioni digitali archiviate nei sistemi elettronici presenti all'interno dello stesso. Nello specifico sul retro del badge sono riportati cognome, nome, codice fiscale e fototessera del titolare.

Carta La Statale è valida per tutte le carriere universitarie del titolare e comunque ha una durata di 7 anni.

3. Produzione, spedizione e attivazione del badge universitario.

Il badge universitario viene prodotto solo se i dati richiesti sono conformi.

In particolare lo studente deve correttamente fornire:

1. Una fototessera;
2. L'immagine di un idoneo documento d'identità ed i relativi dati;
3. Un valido indirizzo di recapito.

Il badge universitario viene spedito al recapito italiano indicato dallo studente. In caso di recapito estero il badge dovrà invece esser ritirato presso le Segreterie Studenti secondo le istruzioni che gli studenti riceveranno via mail.

Una volta ricevuta, Carta La Statale dovrà essere obbligatoriamente attivata come badge universitario. L'attivazione del badge è obbligatoria per motivi di sicurezza in quanto ne garantisce l'effettivo possesso da parte del legittimo titolare. I badge non attivati, dopo un certo periodo, verranno bloccati.

Agli studenti regolarmente iscritti ai corsi di cui al punto 1 e per i quali non è possibile produrre per altri vincoli contrattuali il badge universitario Carta La Statale, l'Ateneo fornirà un badge universitario privo delle potenzialità di carta bancaria prepagata e che dovrà esser ritirato presso le Segreterie Studenti.

4. Utilizzo del badge universitario

Il badge universitario è un documento di identificazione personale valido all'interno dell'Ateneo ed, in quanto tale, serve per essere riconosciuti agli esami. Il badge consente inoltre l'accesso digitale ai servizi messi a disposizione dall'Ateneo, e l'accesso a sconti, benefici e agevolazioni previsti da convenzioni e/o promozioni offerte dall'Ateneo o da terzi. A discrezione degli studenti, il badge universitario può essere attivato come carta prepagata nominativa, cosiddetta "carta conto". Tale carta conto è il canale prioritario su cui vengono erogati borse di studio, rimborsi, compensi associati alle collaborazioni studentesche, e tutti gli altri contributi corrisposti dall'Ateneo. In questi casi, per ricevere l'accredito è richiesta l'attivazione delle funzionalità finanziarie di carta conto.

Il badge universitario è strettamente personale ed il suo utilizzo non è in alcun modo cedibile. Fatta salva l'applicazione delle norme penali per i fatti costituenti reati, infrazioni e comportamenti in grave contrasto con le disposizioni di cui sopra danno luogo a illeciti



disciplinari e comportano l'applicazione di sanzioni per le quali si rimanda all'articolo 52 del Regolamento Generale d'Ateneo.

5. Furto/smarrimento/deterioramento

In caso di furto o smarrimento del badge universitario, lo studente è tenuto a bloccarlo tramite l'apposita funzionalità della sua pagina personale e richiederne la riemissione.

La richiesta dovrà sempre essere accompagnata dalla ricevuta di pagamento per il duplicato, e dalla denuncia di smarrimento/furto o, se il badge non è attivo anche come carta prepagata, dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, e potrà essere inoltrata anche online.



Regolamento Studenti emanato con decreto rettorale prot.10813/20 del 22/4/2020

Appendice 5 - Procedure per il rilascio di certificazioni di laurea e duplicati

Diploma originale di laurea

In seguito al superamento della prova finale, l'Università degli Studi di Milano rilascia un diploma sottoscritto dal Rettore in carica nell'anno accademico di conseguimento del titolo di studio. Il diploma non menziona né le votazioni conseguite nelle singole prove, né quella finale, ma esplicita la classe di appartenenza del corso di studio e fa menzione della lode eventualmente concessa.

In caso di partecipazione dell'Università degli Studi di Milano a programmi di doppio titolo o di titolo congiunto, si individueranno le caratteristiche e i contenuti della pergamena di laurea nell'ambito dell'atto convenzionale di adesione al programma stesso.

Supplemento al diploma

In seguito al superamento della prova finale, l'Università degli Studi di Milano rilascia ai laureati in corsi di studio disciplinati dai DD.MM. 509/99 e 270/04 e successive modificazioni una relazione informativa bilingue italiano - inglese denominata supplemento al diploma. Tale documento riporta, secondo modelli conformi a standard adottati dai Paesi europei, il curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Modalità per il rilascio del duplicato della pergamena di laurea

In caso di furto, smarrimento, deterioramento della pergamena di laurea originale è consentito richiedere il rilascio del duplicato.

A tal fine il laureato deve presentare apposita istanza in marca da bollo presso gli Uffici competenti, corredando la domanda con l'autocertificazione del furto o smarrimento del titolo originale o consegnando l'originale deteriorato che gli uffici provvederanno ad annullare; a ciò si aggiunge l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'apposito contributo.

Il laureato, a seguito della modificazione dei propri dati personali, potrà richiedere un nuovo esemplare della pergamena opportunamente modificata provvedendo al pagamento dell'apposito contributo. In tal caso il primo esemplare dovrà essere consegnato al momento della presentazione della domanda di emissione di nuovo titolo e annullato dagli Uffici.

Gli uffici provvedono al rilascio del duplicato riportando l'informazione sul retro della pergamena. La firma del Rettore che verrà apposta sul duplicato sarà quella del Rettore in carica al momento del rilascio del titolo duplicato, che sottoscriverà in vece del Rettore che era in carica nell'anno accademico di conseguimento del titolo di studio.